



Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

CONVENZIONE

tra il

SERVIZIO 28
PARCO ARCHEOLOGICO DI MORGANTINA E DELLA VILLA ROMANA DEL CASALE

e la

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO N.O.I.S.
NUCLEO OPERATIVO INTERFORZE SICILIA - Distaccamento di Aidone
VIA SUFFIA n. 1 - 94010 AIDONE (EN) - C.F. 91059250869

C.I.G.: ZD22D3A762

PREMESSO CHE

- a) la Legge-Quadro sul Volontariato n. 266 dell'11 agosto 1991 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di Volontariato come espressione di "partecipazione, solidarietà e pluralismo" promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli enti pubblici;
- b) in conformità ai suddetti principi è stata emanata la L.R. n. 22 del 07.06.1994 recante "Norme sulla valorizzazione delle attività di Volontariato";
- c) con D.A. n. 1137 del 21/08/1995 è stato istituito il Registro Generale Regionale delle organizzazioni di volontariato;
- d) ai fini della vigilanza e custodia dei beni culturali, l'art. 16 della L.R. n. 10 del 27.04.1999 autorizza a "stipulare a titolo gratuito, con le organizzazioni di Volontariato aventi finalità culturali ed iscritte nel registro generale di cui alla L.R. n. 22 del 07.06.1994, le convenzioni di cui all'art. 10 della medesima legge";
- e) l'art. 56, comma 3, del D. Lgs. n. 117 del 3 Luglio 2017 Codice del Terzo Settore come aggiornato dal D. Lgs. n. 105 del 3 Agosto 2018, recita: *"L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, alla organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari"*.
- f) il medesimo art. 56 del D.Lgs. 117/2017, al comma 4 recita: *"Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge."*

Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione".

- g) il Volontariato, sia quello con obiettivi a raggio d'azione prevalentemente locale sia quello delle grandi realtà nazionali, sempre più rappresenta uno strumento qualificato e propositivo in molti campi;
- h) i beni culturali, oltre ad essere elemento fondamentale della conoscenza e strumento insostituibile di formazione delle nuove generazioni, rappresentano una grande risorsa economica della Regione;
- i) il Volontariato, con le sue grandi risorse umane e con la forte passione civile che lo caratterizza, può contribuire a migliorare il funzionamento di musei, biblioteche, parchi archeologici e, più in generale, luoghi di interesse culturale, ambientale e storico;
- j) è obiettivo condiviso l'attivazione di un processo di formazione e di partecipazione dei cittadini alla gestione ed alla fruizione del patrimonio storico-culturale ed ambientale della nostra area, promuovendo l'accezione del bene culturale come bene comune di tutti i cittadini;
- k) l'esperienza e l'entusiasmo dei Volontari possono essere messi in campo a supporto del personale preposto alla tutela, per incrementare le opportunità di fruizione, le potenzialità economiche e la qualità del "servizio culturale" offerto.

CONSIDERATO CHE

- l'Associazione di Volontariato N.O.I.S. Nucleo Operativo Interforze Sicilia - Distaccamento di Aidone, è iscritta nell'Elenco Territoriale del Volontariato di Protezione Civile, giusto decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile D.D.G. n° 86 del 29/03/2018;
- l'Associazione di Volontariato N.O.I.S. Nucleo Operativo Interforze Sicilia - Distaccamento di Aidone, può stipulare eventuali convenzioni con la Regione, gli Enti Locali e gli Enti Pubblici Istituzionali e Territoriali della Regione per lo svolgimento di servizi che non abbiano carattere sostitutivo di quelli di competenza degli stessi enti pubblici, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 10 della L.R. n. 22 del 07.06.1994;

TENUTO CONTO CHE

- con nota prot.n. 672 del 15/05/2020 il Direttore del Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale inoltrava al Superiore Dipartimento richiesta di impegno di spesa sul capitolo 376538 E.F. 2020 al fine di attivare il servizio di vigilanza ausiliaria per l'Area Archeologica di Morgantina, per il periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 2020, per un monte ore complessivo di 2.448 ore ed un importo di € 9.792,00 relativo al compenso forfettario quale rimborso pari a 4,00 € per ogni ora di servizio di ciascun volontario;
- con nota prot. n. 19673 del 29.05.2020 il Dip.to Reg.le BB.CC. e I.S. ha chiesto alla Ragioneria Centrale la prenotazione d'impegno di spesa sul cap. 376538 del bilancio della Regione, Es. Fin. 2020, la somma di € 720,00 a valere per il servizio di valorizzazione, fruizione e per attività non

sostitutiva di quella del personale dipendente presso l'Area Archeologica di Morgantina nel periodo dal 29 maggio al 07 giugno 2020, a titolo esclusivamente di rimborso spese, nella misura di euro € 4,00 ad ora per un monte di ore di 180 - autorizzando lo scrivente, considerata l'urgenza della riapertura dei siti della cultura garantendone la sicurezza negli accessi dal Covid 19 - all'affidamento diretto tramite stipula di convenzione gratuita ai sensi del D. Lgs. 117/2017 con Associazione di volontariato in possesso dei requisiti di legge; previa stesura da parte dello scrivente di apposito cronoprogramma del servizio ausiliario che l'Associazione dovrà espletare;

- con nota prot. n. 757 dell'08.06.2020, il Direttore del Parco ha richiesto all'Associazione di Volontariato Nucleo Operativo Interforze Sicilia - Distaccamento di Aidone la seguente documentazione:

1. Copia di Statuto ed Atto costitutivo della Associazione,
 2. Fotocopia del documento di riconoscimento del Legale Rappresentante dell'Associazione,
 3. Copia della Iscrizione al Registro Regionale della Protezione Civile,
 4. Dichiarazione di possesso dei requisiti (in originale),
 5. Dichiarazione di esenzioni contributi INPS ed INAIL,
 6. Dichiarazione sostitutiva di esenzione del Durc (in originale),
 7. Conto corrente dedicato e tracciabilità dei flussi finanziari firmato (in originale),
 8. Elenco dei soci volontari aggiornato al 2020, con titolo di studio ed incarico;
- per poterne verificare il possesso dei requisiti al fine della stipula della presente Convenzione.

PRESO ATTO

- dell'esito positivo della verifica dei requisiti (ai sensi delle leggi regionali n. 22 del 7 giugno 1994 e Legge regionale del 27 aprile 199 n.10) in capo all'Associazione di Volontariato N.O.I.S. Nucleo Operativo Interforze Sicilia - Distaccamento di Aidone, e degli accertamenti espletati relativamente alla documentazione richiesta alla stessa e successivamente acquisita in data 19.06.2020 e agli atti del fascicolo procedimentale; compresa la dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi dell'art. 46 del dpr. 28.12.2000, n. 445) con la quale l'Associazione di volontariato senza scopo di lucro ha dichiarato di essere esente dal DURC (Allegato B alla presente Convenzione) e l'Elenco dei volontari in servizio, con incarico e titolo di studio (Allegato A alla presente convenzione);
- l'Associazione di Volontariato Nucleo Operativo Interforze Sicilia - Distaccamento di Aidone con nota assunta alla rubrica generale di questo Istituto al n. prot. 2037 del 19/06/2020, ha adempiuto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari attraverso la dichiarazione degli estremi del c/c dedicato ai contratti pubblici ex art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
- che nel Casellario ANAC, all'accesso riservato alle annotazioni sugli operatori economici, non sono state individuate annotazioni per il codice fiscale dell'associazione (Allegato C alla presente Convenzione).

VISTA

la Determina del Direttore del Parco n.15/2020 del 19/06/2020 di procedere all'affidamento diretto del Servizio di vigilanza ausiliario per l'Area Archeologica di Morgantina all'Associazione di Volontariato Nucleo Operativo Interforze Sicilia - Distaccamento di Aidone cod. fisc. 91059250869 (rappresentata legalmente dal Sig. Angelo Gugliara), per il periodo dal 31 maggio al 17 giugno 2020.

TUTTO CIÒ, PREMESSO, CONSIDERATO E TENUTO CONTO,

tra l'arch. Liborio Calascibetta, [REDACTED] in qualità di Direttore del Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale, in seguito denominato soltanto "Parco Archeologico" ed il Sig. Angelo Gugliara, [REDACTED] c.f. [REDACTED], in qualità di Rappresentante legale dell'Associazione di Volontariato N.O.I.S. Nucleo Operativo Interforze Sicilia - Distaccamento di Aidone - Via Suffia n.1, 94010 Aidone - C.F.

91059250869, in seguito denominata "Associazione",

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Elenco ed attività dei volontari

L'Associazione, con un organico disponibile di 14/quattordici volontari, si impegna a prestare la propria collaborazione - con unità in servizio giornaliero non inferiore al numero di 2/due per turno - nell'affiancamento al personale di vigilanza e custodia del Area Archeologica di Morgantina.

L'attività dell'Associazione, svolta per garantire la pubblica fruizione dell'area archeologica - secondo le modalità di cui ai seguenti articoli - tramite i suoi volontari che presteranno servizio ausiliario di supporto al personale del Parco Archeologico, si conformerà al programma delle attività stabilite dal Direttore del Parco e accettato formalmente dal Presidente dell'Associazione. In particolare, detti volontari cureranno:

- muniti di tesserino di riconoscimento, che ne certifica le generalità, l'appartenenza all'Associazione ed eventuale specializzazione, presteranno servizio in divisa, avendo particolare cura della propria persona e del decoro dell'uniforme;
- controllo e contingentamento dei flussi di visitatori entro il sito, al fine di evitare l'assembramento nella fruizione;
- controllo qualificazioni operatori culturali e turistici;
- svolgere le attività di cui sopra in attuazione di tutti gli adempimenti in materia di sicurezza come previsti dal d.lgs. n. 81/2008 e secondo le ulteriori indicazioni impartite dal Direttore del Parco in materia di prevenzione e sicurezza da Covid 19.

Art. 2

Cronoprogramma delle attività

L'attività di affiancamento dei custodi, svolta secondo il seguente schema:

operatori in servizio giornaliero	ore di servizio giornaliero	monte ore al giorno	giorni lavorativi	totale monte ore	rimborso unitario	totale rimborso
2	5	10	18	180	€ 4,00	€ 720,00

contestualmente al servizio di apertura del sito nel periodo dal 31 maggio al 17 giugno 2020 e nell'orario dalle ore 9:00 alle 14:00 (5 ore).

Art. 3

Adempimenti relativi allo svolgimento dell'attività

I Volontari, nel rendere la loro prestazione secondo il programma di cui ai precedenti artt. 1 e 2, dovranno apporre la loro firma di entrata ed uscita in un apposito registro, la cui tenuta sarà curata dal Parco Archeologico.

Il Responsabile legale dell'Associazione, firmatario della presente convenzione, è responsabile del funzionamento dei servizi di Volontariato ed è tenuto ad operare in stretta collaborazione con il Direttore del Parco Archeologico.

I Volontari sono comunque tenuti al rispetto e all'ottemperanza delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione.

Le modalità organizzative "interne" dell'Associazione, come ad esempio i programmi di turnazione dei volontari in servizio, sono stabilite in piena autonomia dall'Associazione medesima.

Il coordinamento del servizio disciplinato dalla presente Convenzione rimane, con la supervisione del Direttore del Parco Archeologico, a carico del Presidente dell'Associazione (o suo delegato) che si

impegna a garantire l'adeguatezza della professionalità degli operatori alle funzioni da svolgere in relazioni alla struttura presso la quale operano.

Art. 4

Luoghi di svolgimento dell'attività

L'Associazione fornirà il servizio ausiliario presso l'Area Archeologica di Morgantina.

Art. 5

Durata e scadenza

La presente convenzione - da intendersi autorizzata soltanto successivamente alla trasmissione da parte dell'Area 1 Affari Generali del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'identità Siciliana - Unità Operativa di Base A1.2 Protezione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, della prenotazione d'impegno registrata dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale BB.CC. e I.S. (ai sensi della circolare assessoriale n.2 del 26/01/2015, prot.n. 3556) - ha la durata di giorni 18/diciotto a decorrere dalla stipula nel giorno in corso e fino al 17/06/2020 giorno di scadenza della stessa.

Art. 6

Natura e condizioni del rapporto

I Volontari svolgono l'attività di collaborazione alla valorizzazione e fruizione del patrimonio artistico e culturale a titolo gratuito, e pertanto né a loro né all'Associazione è dovuto alcun compenso da parte dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali, fatto salvo il rimborso di cui al seguente art. 7. L'attività dei Volontari - meramente ausiliaria - non potrà in nessun caso configurarsi come sostitutiva di quella del personale del Parco Archeologico.

Art. 7

Assicurazione e rimborso spese

L'Associazione garantisce che i propri aderenti hanno la copertura assicurativa prevista dall'art. 4 della legge quadro sul volontariato, in relazione all'esercizio delle attività di cui al presente atto e dall'art. 18 del D.Lgs. 117/2017. La copertura assicurativa è elemento essenziale della convenzione e gli oneri sono a carico dell'Associazione.

L'Assessorato Regionale dei Beni Culturali, a copertura di ogni spesa derivante dalla prestazione delle attività disciplinate dalla presente Convenzione (uso di automezzi privati, Assicurazioni, ecc.) nonché di ogni altro onere, corrisponderà all'Associazione il rimborso complessivo di € 720,00 (Euro **settecentoventi/00**), calcolato sulla base di un rimborso orario di € 4,00 (quattro) per ogni ora di servizio di ciascun volontario (cfr. la nota prot 98184 del 16.10.2008 del Dipartimento Regionale dei BB.CC.AA. ed E.P. - Area AA.GG. U.O. XXVI) ragguagliato al costo per spese generali, in media del 14% sul costo orario del lavoro (cfr. la circolare dipartimentale del Servizio Protezione e Sicurezza n.28 prot. 9460 del 21 novembre 2011), moltiplicato per un complessivo **monte ore di n. 180**.

Art. 8

Modalità di pagamento

Il rimborso di cui al precedente art. 7 sarà corrisposto in unica soluzione, una volta ultimato l'espletamento dell'attività nel periodo stabilito dalla presente convenzione e previo formale riconoscimento, da parte del Direttore del Parco Archeologico, della qualità dell'attività realizzata, verifica dei reciproci adempimenti, nonché previo accredito della somma da parte del competente Assessorato sul c/c indicato dall'associazione e dedicato ai contratti pubblici ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (ex art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.), nel rispetto del principio dell'effettività della stessa, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte **imputabile** direttamente all'attività oggetto della convenzione.

L'Amministrazione Regionale si obbliga a corrispondere i pagamenti come sopra descritti e secondo le prescrizioni derivanti dalle norme di contabilità tese a garantire la regolare copertura finanziaria compatibilmente con gli impegni da assumere nel suo proprio bilancio, in via provvisoria (in dodicesimi) o definitiva (di approvazione dell'esercizio finanziario corrente).

Art. 9

Tesserino di riconoscimento

L'Associazione provvederà al rilascio, per ciascun Volontario, di apposito tesserino di riconoscimento personale da esporre in maniera ben visibile durante l'esercizio delle sue funzioni per consentire a chiunque la sua immediata identificazione.

Art. 10

Norme di comportamento

I Volontari sono tenuti, nell'espletamento dell'attività disciplinata dalla presente Convenzione, ad osservare comportamenti conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari nonché consoni al comune senso della civile educazione, e devono risultare sempre decorosi nell'abbigliamento e nell'immagine della propria persona. L'associazione è tenuta a garantire l'idoneità al servizio dei Volontari e la correttezza dei loro comportamenti, particolarmente in relazione all'attività che comporta un diretto contatto con il pubblico, rispettando i diritti dell'utenza, sulla base dell'indicazioni contenute nella presente Convenzione e delle eventuali direttive specifiche fornite dal Direttore del Parco Archeologico.

Ai volontari non è consentito lasciare la postazione assegnata per motivi personali, salvo contestuale sostituzione, né è loro consentito ricevere visite, salvo in casi eccezionali, o utilizzare il telefono se non in caso di assoluta necessità e dietro autorizzazione. I volontari sono tenuti a segnalare tempestivamente al suddetto dirigente (di persona o per via telefonica) e - soltanto in caso di irreperibilità di esso - al capo turno del personale di custodia, qualunque situazione d'emergenza, come anche ogni eventuale inconveniente riscontrato durante l'espletamento del servizio.

In ogni caso, deve essere garantita la più stretta collaborazione e reciproca assistenza nello svolgimento dei vari servizi tra il personale del Parco in servizio all'Area Archeologica di Morgantina ed il Responsabile dell'Associazione.

Ove venissero accertate violazioni rispetto a quanto disposto dal presente articolo, con riferimento particolare ad eventuali abusi della qualifica di operatore volontario, il Presidente dell'Associazione provvederà immediatamente a rimuovere (e possibilmente sostituire) il Volontario.

Art. 11

Rilascio attestati

Il Direttore del Parco Archeologico, si impegna a rilasciare, a richiesta dell'Associazione, ogni attestato relativo all'attività svolta da ciascuno dei singoli Volontari.

Art. 12

Attività di vigilanza

L'Assessorato Regionale dei Beni Culturali vigila sul rispetto di quanto è stabilito nella presente Convenzione disponendo, in qualsiasi momento l'effettuazione di visite ispettive al fine di verificare la corretta erogazione e l'efficacia delle prestazioni previste.

I risultati di tali attività devono essere tempestivamente segnalati al Presidente dell'Associazione per l'adozione di conseguenti provvedimenti.

Art. 13

Adempimenti ex art. 3 L. 136/2010

L'Associazione si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge

13 Agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

Allegati:

- A. Elenco dei volontari in servizio, con incarico e titolo di studio degli stessi;
- B. Dichiarazione di esenzione dal DURC;
- C. Verifica annotazioni Casellario ANAC.

Letto, approvato e sottoscritto in tre esemplari originali.
Piazza Armerina, li 31/05/2020

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO N.O.I.S.

Nucleo Operativo Interforze Sicilia
Via Suffia n.1 - 94010 Aidone (EN)

C.F. 91059250869
NUCLEO OPERATIVO INTERFORZE SICILIA
VOLONTARI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CIVILE
DISCIPOLANZA DI AIDONE (EN)
VIA SUFFIA 1 94010 AIDONE (EN)
C.F. 91059250869



SERVIZIO 28
Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale
IL DIRETTORE
Arch. Liborio Calascibetta

